

**Valutazioni, ai sensi del punto 28 del Sistema tariffario approvato con delibera n. 29 del 12 febbraio 2020, sull'adeguamento tariffario per l'anno 2023 da applicare alla tratta autostradale A58, assentita in concessione a Tangenziale Esterna S.p.A.**

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART), nella seduta del 21 novembre 2022,

premessi che:

- l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel modificare gli articoli 37 e 43 del decreto-legge n. 201/2011, ha attribuito all'Autorità di regolazione dei trasporti la competenza a definire il sistema tariffario di pedaggio anche delle convenzioni in essere, nonché a esprimere un parere nell'ambito della procedura di aggiornamento/revisione periodica delle medesime convenzioni;
- con delibera dell'Autorità del 12 febbraio 2020, n. 29, è stato approvato il Sistema tariffario di pedaggio (di seguito: Sistema tariffario ART) relativo alla Convenzione Unica (di seguito: Convenzione) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito: CAL) – Tangenziale Esterna S.p.A. (di seguito: TE);
- l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto che: *" Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 ottobre 2022"*;
- l'Autorità ha reso il 28 settembre 2020 il parere n. 7/2020, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201/2011, avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF) e lo schema di Atto Aggiuntivo n. 3 (di seguito: Atto aggiuntivo) relativi alla Convenzione Unica tra CAL e Tangenziale Esterna S.p.A.;
- con Delibera n. 55 del 3 novembre 2021, il CIPESS ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 201/2011, sullo schema di Atto Aggiuntivo e sull'annesso Piano Economico Finanziario, per il periodo regolatorio 2019-2023, *"...con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere NARS n.1 del 2021, che il Comitato fa proprie..."*, riportate nell'Allegato alla citata delibera;
- in data 22 dicembre 2021 è stato sottoscritto tra CAL e Tangenziale Esterna S.p.A. l'Atto Aggiuntivo n. 3 alla Convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 169 del 1° giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 18 luglio 2022, al registro 1, foglio n. 2073;
- con nota del 28 ottobre 2022, prot. ART 23404/2022, CAL ha trasmesso la proposta di adeguamento tariffario per il 2023, formulata da Tangenziale Esterna S.p.A. al concedente con nota del 13 ottobre

2022 prot. U/1419/22, pari al 4,34%, asseverando la correttezza dei dati e dei valori contenuti nelle formule tariffarie applicate;

- con la medesima nota, CAL ha trasmesso la propria relazione istruttoria dalla quale si evince che, a seguito delle verifiche svolte e riportate al paragrafo 4 della medesima relazione, nulla osta per il concedente al riconoscimento dell'incremento tariffario per l'anno 2023, pari 4,34%, come determinato dal concessionario con la citata nota del 13 ottobre 2022;
- ai fini dell'istruttoria di competenza, con nota del 4 novembre 2022, prot. 23764/2022, gli Uffici hanno chiesto a CAL di acquisire la versione editabile del Piano Economico Finanziario (comprensivo del Piano Finanziario Regolatorio) allegato all'Atto Aggiuntivo, nonché copia dei decreti interministeriali n. 553 del 31 dicembre 2021 e n. 169 del 1° giugno 2022;
- con nota del 7 novembre 2022, prot. ART 23904/2022, CAL ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (comprensivo del Piano Finanziario Regolatorio) in formato editabile, nonché copia dei citati decreti interministeriali;
- l'articolo 1 del decreto interministeriale n. 553 del 31 dicembre 2021 ha previsto che l'aggiornamento tariffario per l'anno 2022 riconosciuto alla concessionaria Tangenziale Esterna S.p.A. risulta pari al 4,34% e che lo stesso decorre, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, dalla data di efficacia del Piano Economico Finanziario e del relativo Atto Aggiuntivo, vale a dire dal 18 luglio 2022, data di registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale n. 169 del 1° giugno 2022 di approvazione dell'Atto Aggiuntivo;
- con nota del 15 novembre 2022, prot. ART 24365/2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rappresentare il quadro di sintesi delle richieste di adeguamento tariffario per l'anno 2023 formulate dalle società concessionarie autostradali, ha comunicato, tra l'altro, che l'attività istruttoria sulle proposte di aggiornamento tariffario delle concessioni di rilevanza regionale è stata espletata dalla concedente CAL;
- il punto 28.4 dell'Allegato A alla delibera n. 29/2020 prevede che *“Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 28.3, l'Autorità formula eventuali rilievi al concedente, per i profili di propria competenza.”*

esaminata la documentazione resa disponibile da CAL, formula le seguenti valutazioni ai sensi del punto 28.4 dell'Allegato A alla delibera n. 29/2020.

#### **Valutazioni sul PEF allegato all'Atto aggiuntivo.**

Occorre preliminarmente evidenziare che, a seguito del rilascio del Parere n. 7/2020 di questa Autorità, il concessionario ha proceduto ad una revisione del PEF per recepire le prescrizioni contenute nel parere stesso. Detto PEF è stato successivamente sottoposto al CIPESS, che con la delibera n. 55/2021 ne ha approvato i contenuti.

Si rileva, in particolare, che – rispetto alla versione del PEF su cui si è espressa questa Autorità – si è ritenuto, in primo luogo, di far decorrere l'applicazione del Sistema tariffario ART dal 1° gennaio 2019, anziché dal 1° gennaio 2021, in quanto *“risulta maggiormente conveniente per l'utenza autostradale”*<sup>1</sup>; in secondo luogo, si è ritenuta valida l'impostazione prevista dal concedente e dal concessionario per il recupero dell'efficienza produttiva, fissata in quattro annualità anziché in cinque, in quanto *“consente, rispetto all'ipotesi suggerita dall'ART, una riduzione dei costi operativi con conseguente riduzione della relativa componente tariffaria a vantaggio dell'utenza autostradale”*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> CIPESS, delibera n. 55/2021, punto 4.1, pag. 5.

<sup>2</sup> CIPESS, delibera n. 55/2021, punto 4.2, pag. 5.

Al riguardo, si prende atto di quanto stabilito dal CIPESS e recepito nell'Atto aggiuntivo, e non si hanno rilievi da formulare.

#### **I. Valutazioni sull'aggiornamento annuale 2023 del PEF.**

Con riferimento alla proposta di aggiornamento tariffario presentata da TE, così come trasmessa a questa Autorità da parte di CAL insieme alle proprie valutazioni, si rileva quanto segue:

1. con riferimento al meccanismo di premi/penalità di cui al punto 24 del Sistema tariffario ART, si registra che, alla luce di quanto disposto nella relazione del PEF allegato all'Atto aggiuntivo, detto meccanismo *“sarà definito nel corso del presente periodo regolatorio e applicato a partire dal prossimo periodo regolatorio 2024-2028”*<sup>3</sup>. Pertanto, non sono stati previsti aggiornamenti tariffari a tale riguardo;
2. per quanto concerne l'adeguamento della componente tariffaria di gestione alla luce di variazioni nel livello dei costi incrementali di cui ai punti 18.2 e 23 del Sistema tariffario ART – sia con riferimento all'entrata in esercizio di nuove opere, sia con riferimento a scostamenti nelle sopravvenienze normative e regolamentari – non si registra alcuna modifica ai livelli tariffari del PEF originario;
3. circa l'adeguamento della componente tariffaria di costruzione, di cui al punto 25 del Sistema tariffario ART, si registra un parziale posticipo degli importi annui riferibili agli investimenti in opere realizzate o in corso di realizzazione, da correlare a una differente allocazione temporale delle *“compensazioni e convenzioni con enti locali e agli espropri”*<sup>4</sup>, tale da determinare, sull'orizzonte concessorio, un minore costo pari a circa 1,8 milioni di euro. Per quanto attiene al meccanismo di penalità parimenti previsto al punto 25 del Sistema tariffario ART, si evidenzia che CAL, nella propria scheda istruttoria, afferma che *“non risultano contestazioni”*<sup>5</sup>;
4. rispetto al PEF allegato all'Atto aggiuntivo, occorre evidenziare che:
  - a. per il 2021, diversamente da quanto previsto nel PEF allegato all'Atto aggiuntivo, non sono stati applicati incrementi tariffari, determinando la variazione dell'incremento annuo linearizzato dal 2022 al 2065 da 4,11% a 4,34%;
  - b. nel corso del 2022 l'incremento del 4,34% è stato applicato dal concessionario, effettivamente, solo a partire dal 1° agosto – ossia dopo la data di efficacia dell'Atto aggiuntivo – facendo così registrare un mancato introito relativo al periodo tra il 1° gennaio e il 31 luglio dello stesso anno, quantificato, sulla base dei volumi di traffico a consuntivo, in un aggravio di costi pari a circa 1,8 milioni di euro;
5. quanto registrato ai precedenti punti 3 e 4 determina una differente modulazione del meccanismo di poste figurative, previsto al punto 26 del Sistema tariffario ART, che tuttavia, in considerazione degli importi sopra richiamati e che sostanzialmente si equivalgono, non produce effetti sull'incremento linearizzato del pedaggio, che resta fissato al 4,34%, dal 2023 fino a fine concessione.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'adeguamento tariffario 2023 da applicare alla tratta autostradale A58 assentita in concessione a Tangenziale Esterna S.p.A., l'Autorità non ha rilievi da formulare.

---

<sup>3</sup> *“Relazione accompagnatoria del Piano Economico Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio”*, allegato all'Atto aggiuntivo, pag. 8.

<sup>4</sup> *“Istruttoria del concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”*, allegato alla nota prot. ART 23404/2022, pag. 3.

<sup>5</sup> *“Istruttoria del concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”*, allegato alla nota prot. ART 23404/2022, pag. 4.

Le presenti valutazioni sono trasmesse a CAL, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a Tangenziale Esterna S.p.A., nonché pubblicate sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 21 novembre 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)